

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV} N. 7

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

GENOVESE

nell'ambito del procedimento penale n. 7696/11 RGNR – n. 2298/12 RG GIP

AVANZATA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DEL TRIBUNALE DI MESSINA E PERVENUTA

il 3 giugno 2014



Tribunale di Messina

Sezione dei giudici per le indagini preliminari

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI NELLE QUALI È
PARTE UN MEMBRO DEL PARLAMENTO
(art. 68 Cost., art. 6 Legge 140/2003)



CAMERA DEI DEPUTATI

ARRIVO 3 Giugno 2014

Prot: 2014/0017402/GEN/PI

Al Sig. Presidente della Camera dei Deputati

Visti gli atti del proc. n. 7696/11 r.g.n.r. – 2298/12 r.g.Gip nell'ambito del quale si procede in relazione ai fatti ed alle norme di legge elencati in calce alla presente;

Premesso che con ordinanza in data 17/3/2014 è stata applicata misura cautelare personale nei confronti dell'On. **Francantonio Genovese** nato a Messina il 24/12/1968, con riferimento alle ipotesi di cui ai capi 1), 11), 12), 14), 15), 19), 21), 41) dell'elenco riportato in calce alla presente;

Rilevato che l'On. **Francantonio Genovese** risulta Deputato della Repubblica;

che, pertanto, ai sensi dell'art. 68 Cost. e dell'art. 4 L. 140/2003, è stata dichiarata la sospensione dell'esecuzione della misura cautelare personale;

che in data 17/3/2014 è stata depositata presso la Camera dei Deputati richiesta di autorizzazione all'esecuzione di misura cautelare; che in data 15/5/2014 la Camera dei Deputati ha autorizzato l'esecuzione della misura cautelare;

che in uno con l'istanza è stata trasmessa copia dell'intero fascicolo, qui inviato a suo tempo dal Pubblico Ministero;

che, pertanto, gli atti del fascicolo si trovano già presso codesta Camera;

che nel corso del procedimento è stata autorizzata l'esecuzione di intercettazioni telefoniche nei confronti di soggetti diversi dal Parlamentare;

che in talune delle conversazioni intercettate è risultato parte l'On. **Francantonio Genovese**;

che tali intercettazioni non sono utilizzabili nei confronti del Parlamentare in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza;

che si è tenuta l'udienza ai sensi dell'art. 6 L. 140/2003;

che le intercettazioni in questione, non concernenti l'attività di Parlamentare espletata dal Deputato, sono state ritenute non manifestamente irrilevanti ai fini delle indagini, come argomentato nell'ordinanza che si allega alla presente;

che conseguentemente deve chiedersi alla Camera dei Deputati l'autorizzazione all'utilizzo delle dette intercettazioni;

Tribunale di Messina
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

che deve farsi rinvio all'ordinanza cautelare, già agli atti di codesta Camera, ai fini di una compiuta ricostruzione delle vicende e della motivazione delle decisioni adottate;

che ai sensi dell'art. 6 L. 140/2003 si ritiene di dovere allegare alla presente: l'ordinanza pronunciata in esito all'udienza di cui all'art. 6 L. 140/2003; i verbali delle trascrizioni delle conversazioni, quali trasmessi a questo ufficio dal Pubblico Ministero; Cd contenente copia dei files audio; i verbali delle udienze di cui all'art. 268 c.p.p.;

che copia degli altri atti del fascicolo è già depositata presso la Camera dei Deputati a corredo della richiesta di autorizzazione alla esecuzione di misura cautelare;

visto l'art. 68 Cost.; visto l'art. 6 L. 140/2003;

p.q.m.

chiede che la Camera dei Deputati, valutata la sussistenza dei presupposti, autorizzi l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche agli atti del proc. n. 7696/11 RGNR in cui è parte l'On. Francantonio Genovese, quali elencate nell'ordinanza che si allega alla presente e nelle richieste dei Pubblici Ministeri;

per l'effetto chiede all'Onorevole Presidente della Camera dei Deputati l'avvio della relativa procedura.

Dispone che la presente, unitamente alla documentazione sopra elencata, venga depositata presso la Presidenza della Camera dei Deputati per l'avvio delle procedure di competenza.

Delega per il deposito ufficiali della Polizia di Stato, Squadra Mobile di Messina.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

(il presente documento si compone di otto fogli compreso il presente)

Messina 29/5/2014

~~CANCELLERIA~~
A. ESCI (Giuseppe)



Messina. li

Il Cancelliere
(Giuseppe ALESCI)

il giudice

(Giovanni De Marco)

Si allegano alla presente, per il deposito presso la Camera dei Deputati:

- copia delle richieste formulate dall'ufficio di Procura;
- copia dei verbali delle udienze di cui all'art. 6 L. 140/2003 e 268 c.p.p.;
- copia dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza di cui all'art. 6 L. 140/2003;
- verbali delle trascrizioni delle conversazioni oggetto della richiesta depositati dai Pubblici Ministeri;
- Cd contenenti copia dei files audio.

FATTI PER I QUALI È IN CORSO IL PROCEDIMENTO E NORME DI LEGGE CHE SI ASSUMONO VIOLATE

Tribunale di Messina
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

GENOVESE Francantonio (in concorso con GALLETTI Stefano— LA MACCHIA Salvatore — SCHIRÒ Elena — SCHIRÒ Giovanna - FAZIO Domenico)

1) Del delitto p. e p. dall'art. 416 c.p., per essersi associati tra loro e con SAUTA Elio, FELICCIOTTO Graziella, BARTOLONE Nicola, LO PRESTI Natale, CANNAVO' Concetta, SCHIRO' CHIARA, per i quali si procede separatamente, essendo legati con costoro anche da vincoli di appartenenza politica e familiare, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di peculato, truffa aggravata, riciclaggio, falso in bilancio nonché reati finanziari e contro la pubblica amministrazione (in concorso con pubblici ufficiali), attraverso le attività degli enti di formazione ARAM, LUMEN, E.S.O.FOP, Training Service, L&C Learning & Consulting, CESAM, APINDUSTRIA, NT SOFT, ECAP, IAL, ENFAP, RETI a loro direttamente o indirettamente riconducibili e delle seguenti società, che erogavano servizi ai predetti enti, essendo sempre da loro sempre gestite e controllate: CALESERVICE srl, CENTRO SERVIZI 2000 srl., SICILIA SERVICE srl, ELFI IMMOBILIARE srl, TRINACRIA 2001 srl, NAPI Service srl. Compiendo sempre le attività illecite in conflitto di interesse rispetto alla destinazione del denaro pubblico dagli stessi gestito, orientandole sia a profitto personale sia a finalità di propaganda politico-elettorale, ed attingendo illecitamente ai fondi erogati dalla Regione Siciliana per la formazione professionale, grazie anche al sostegno politico ed alle pressioni esercitate dagli esponenti di riferimento, ed in primo luogo da GENOVESE per garantire l'accreditamento degli enti, il finanziamento dei progetti, l'erogazione delle anticipazioni e dei saldi.

Con l'aggravante per Genovese di essere capo e promotore dell'organizzazione.

In Messina, sino a Dicembre 2013.

GENOVESE Francantonio

11) Del delitto p. e p. dagli art. 110, 648bis c.p., perché, dopo che erano stati compiuti delitti di truffa aggravata, peculato altri reati ai danni della regione siciliana da parte di soggetti (Schirò Chiara, Cannavò Concetta) operanti per conto di società erogatrici di servizi nei confronti degli enti di formazione professionale (Centro Servizi 2000 srl), compiva operazioni volte a trasferire il denaro proveniente da tali reati, ovvero comunque operazioni su tali proventi tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ed in particolare: percepiva dalla stessa società — sotto forma di compensi per consulenze in realtà mai rese — le seguenti somme di denaro:

da Schiro Chiara — per conto della Centro Servizi 2000srl - € 91.800,00 ed IVA € 18.360,00 nell'anno 2006; € 47.825,00 ed IVA € 9.565,00 nell'anno 2008, somme provento di truffa e peculato dalla stessa commessi ai danni della Regione Siciliana;

e successivamente trasferiva interamente alla Caleservice SPA, di cui era titolare per il 99,7 %, le medesime somme giustificando i trasferimenti sotto forma di servizi ottenuti dalla predetta Caleservice nel medesimo periodo di tempo, tra cui consulenze fittizie (questa volta passive per un ammontare complessivo pari ad euro 120.000 + IVA annui) e nonché sotto altre forme (quali fitti di locazioni passive per immobili della società di cui era proprietario ed amministratore di fatto); così di fatto ostacolando la ricostruzione della provenienza illecita delle predette somme e comunque compiendo operazioni sulle stesse volte ad impedirne la identificazione.

In Messina fino al 2012

GENOVESE (in concorso con GIUNTA Roberto)

12) Del delitto p. e p. dagli art. 110, 648bis c.p., perché, in concorso tra loro, Genovese, dopo che erano stati compiuti delitti di truffa aggravata, peculato altri reati ai danni della regione siciliana da parte di soggetti (Schiro' Chiara, Cannavò Concetta) operanti per conto di società erogatrici di servizi nei confronti degli enti di

Tribunale di Messina
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

formazione professionale (Centro Servizi 2000 srl) riceveva da GIUNTA Roberto - per conto della Centro Servizi 2000srl - euro 98.800 (ed IVA E. 19.760) nell'anno 2010, somme in sé provento di truffa e peculato commessi dagli amministratori pro tempore della società ai danni della Regione siciliana;

e successivamente trasferiva alla Caleservice SPA, di cui era titolare per il 99,7 % e che di fatto amministrava, le medesime somme giustificando i trasferimenti sotto forma di compensi per servizi ottenuti dalla predetta Caleservice nel medesimo periodo di tempo, tra cui consulenze fittizie (a propria volta ottenute per un ammontare complessivo pari ad euro 120.000 + IVA annui) e locazioni passive; così di fatto ostacolando la ricostruzione della provenienza illecita delle predette somme e comunque compiendo operazioni sulle stesse volte ad impedirne la identificazione.

In Messina, nell'anno 2010

GENOVESE Francantonio (in concorso con CANNAVO' Concetta, SCHIRO' Elena)

14) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, la prima nella qualità di legale rappresentante dell'ente LUMEN e dunque incaricata di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, in concorso con CANNAVO' amministratore unico di CALESERVICE srl, si appropriava di denaro pubblico erogato per finalità di pubblico interesse (per progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) erogando - senza controprestazione e col pretesto di una consulenza mai resa - 18000 euro in favore della CALESERVICE della quale il cognato GENOVESE era amministratore di fatto e socio al 99,97 % ed il marito RINALDI Franco socio allo 0,03%.

In Messina nel 2010

15) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 640bis c.p., perché, in concorso tra loro, SCHIRO' Elena quale rappresentante LUMEN ONLUS , con artifici - consistiti nell' affidare nell'ambito dei progetti IEF2009A0139ed IEF2009CO290 , una consulenza (per elaborazione dati del personale, rapporti Enti Previdenziali, redazione bilancio e compilazione dichiarazioni fiscali) alla CALESERVICE, rappresentata da CANNAVO' Concetta, che era sprovvista di dipendenti e di professionalità idonee all'espletamento -, inducendo in errore la Regione Siciliana circa le effettive giustificazioni della spesa e l'espletamento della consulenza, per la quale in realtà niente veniva compiuto da CALESERVICE, conseguivano per sé e per il proprio gruppo un ingiusto profitto pari ad euro 18.000, con danno per l'ente pubblico.

In Messina fino al 2013, data dell'ultima nota di revisione.

GENOVESE Francantonio

16) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché, al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2007 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 313.117,00.

In Messina nel 2008

17) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché , al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2008 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 323.117,00

In Messina nel 2009

Tribunale di Messina
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

18) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché , al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2009 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 313.117,00

In Messina nel 2010

19) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché , al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2010 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 408.600,00

In Messina nel 2011

20) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché , al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2011 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 479.313,00

In Messina nel 2012

21) del delitto p. e p. dagli art. 61 n.2, 81 cpv. c.p., 8 Dlgs 74/2000 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso emetteva documenti relativi ad operazioni inesistenti per consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, per i seguenti anni di imposta, ammontari e beneficiari:

- ANNO 2007 – imponibile € 183.600,00 ed IVA € 36.720,00, nei confronti della s.r.l. GE.IMM.;
- ANNO 2008 – imponibile € 167.224,92 ed IVA € 33.444,98 nei confronti delle s.r.l. Centro Servizi 2000 e GE.IMM.;
- ANNO 2009 – imponibile € 51.000,00 ed IVA € 10.200,00 s.r.l. GE.FIN.;
- ANNO 2010 – imponibile € 228.800,00 ed IVA € 45.760,00, delle s.r.l. Centro Servizi 2000 e GE.IMM.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto anche allo scopo di eseguire il delitto di riciclaggio cui al capi 11 e 12).

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

GENOVESE (in concorso con CANNAVO')

34) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000 perchè, nella loro rispettiva qualità di rappresentanti legali (co-amministratori) di GEFIN srl, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di una fattura per operazioni inesistenti emessa dallo stesso GENOVESE, indicavano nella dichiarazione annuale del 2010 relativa all'anno d'imposta 2009 elementi passivi fittizi pari a € 51.000,00 ed IVA indetraibile € 10.200,00

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

GENOVESE Francantonio (in concorso con SCHIRO' Elena, CANNAVO' Concetta)

35) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 640bis c.p., perché in concorso tra loro CANNAVO' e SCHIRO' quali rappresentanti legali pro tempore della LUMEN ONLUS nel contratto in data 2/1/2006 con cui l'associazione, nell'ambito del progetto IF2006A0123, affidava al CONSORZIO NOE' (rappresentato da FA-VAZZO CARMELO, già presidente del consiglio direttivo dell'associazione LUMEN fino al 17/6/2005, sostit-

Tribunale di Messina
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

tuito nell'incarico proprio da Cannavo' Concetta) la consulenza per il servizio di qualità per l'anno 2006 con un corrispettivo di € 31.000,00 (trentunomila), con artifici – consistiti nel giustificare tali pagamenti con l'espletamento di consulenze, in realtà mai svolte ed inducendo così in errore la Regione siciliana – in realtà erogavano somme di denaro in favore di FAVAZZO Carmelo quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, caricando sulla Regione i relativi costi; somme che SCHIRO' Elena dapprima provvedeva a liquidare in favore del FAVAZZO (con bonifico tramite Banca Nuova con valuta 17/2/2009) e successivamente portava a rimborso nelle note di revisione, così inducendo in errore la Regione Siciliana circa le effettive giustificazioni della spesa, così conseguendo per sé e per il proprio gruppo un ingiusto vantaggio con danno per l'ente pubblico.

In Messina fino al 15/2/2010, data della nota di revisione.

GENOVESE Francantonio (in concorso con SCHIRO' Elena, CANNAVO' Concetta)

36) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, Schirò e Cannavò nella qualità di legali rappresentanti pro tempore dell'ente LUMEN, e dunque incaricati di pubblico servizio in quanto gestori dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, si appropriavano di denaro pubblico erogato per finalità di pubblico interesse (per progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e – con la condotta specificata nel capo che precede – li destinavano in favore di FAVAZZO Carmelo in adempimento di un accordo intercorso e quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, nel cui interesse direttamente hanno agito.

In Messina il 17.3.2009

GENOVESE Francantonio (in concorso con SCHIRO' Elena, CANNAVO' Concetta)

37) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 640bis c.p., perché Schirò e Cannavò quali rappresentanti legali pro tempore della LUMEN ONLUS nel contratto in data 2/1/2008 affidava al CONSORZIO NOE' (rappresentato da FAVAZZO CARMELO, già presidente del consiglio direttivo dell'associazione LUMEN fino al 17/6/2005) un incarico di consulenza per i servizi a qualsiasi titolo svolti dalla LUMEN per gli anni 2008-2011 con un corrispettivo annuo di € 19.400,00 (per un totale di euro 38.800,00) con artifici – consistiti nel giustificare tali pagamenti con l'espletamento di consulenze, in realtà mai svolte ed inducendo così in errore la Regione siciliana – in realtà erogava somme di denaro in favore di FAVAZZO Carmelo, quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, caricando sulla Regione i relativi costi; somme che SCHIRO' Elena dapprima provvedeva a liquidare in favore del FAVAZZO (con bonifici tramite Banca Nuova del 20.2.2009 e del 20.1.2010 di euro 19.400 cadauno) e successivamente portava a rimborso nelle note di revisione, così inducendo in errore la Regione Siciliana circa le effettive giustificazioni della spesa, e conseguendo per sé e per il proprio gruppo un ingiusto vantaggio con danno per l'ente pubblico.

In Messina fino al 2013 data della nota di revisione

GENOVESE (in concorso con SCHIRO' Elena, CANNAVO')

38) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché Schirò e Cannavò nella qualità di legali rappresentanti pro tempore dell'ente LUMEN, e dunque incaricati di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, si appropriava di denaro pubblico erogato per finalità di pubblico interesse (per progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e – con la condotta specificata nel capo che precede – li destinava in favore di FAVAZZO Carmelo in adempimento di un accordo in-

Tribunale di Messina
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

tercorso anche con CANNAVO' e quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ON-LUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, nel cui interesse direttamente ha agito.

In Messina fino al 20.1.2010

GENOVESE Francantonio (in concorso con SCHIRO' Elena, GIUNTA Roberto, SCHIRO' Giovanna, RINALDI)

39) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SCHIRO' Elena nella qualità di legale rappresentante dell'ente LUMEN, e dunque incaricata di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e li distraeva a vantaggio della CALESERVICE s.r.l. - rappresentata dalla sorella SCHIRO' Giovanna e da GIUNTA Roberto e di cui il cognato GENOVESE e il marito RINALDI erano formalmente titolari di quote, il GENOVESE anche amministratore di fatto - facendo sì che se ne appropriassero in modo sistematico e in particolare:

SCHIRO Elena *dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione* anziché rivolgersi al mercato per conseguire il prezzo più conveniente per l'ente, prendeva in locazione da GIUNTA Roberto, quale rappresentante della CALESERVICE s.r.l., - società controllata da Genovese Francantonio, che di fatto ne aveva la gestione, una porzione di appartamento sito in Messina via T.Cannizzaro 9 is.224 posto al 5° piano int.13 scala A zona 1, categ.A/10, censito al catasto fabbricati di Messina al fg.228,particella 261,sub32, per un canone annuo convenuto in € 80.400 (67.000,00 oltre iva), poi rettificato in € 67.000 iva inclusa con scrittura integrativa depositata il 28/6/2011 cifra del tutto esorbitante dalle stime di mercato, in base alle quali avrebbe dovuto quantificarsi in E 28.000 Iva inclusa, così determinando per se e per le società espressione del gruppo politico di appartenenza la appropriazione di una somma oscillante tra euro 52.000 ed euro 39.000 annui, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.

In Messina dal Giugno 2011 .

GENOVESE Francantonio (in concorso con SCHIRO' Giovanna)

40) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 314 c.p., SCHIRO' Elena, nella qualità di legale rappresentante della LUMEN, e dunque incaricato di pubblico servizio, dovendo prendere in locazione un immobile per lo svolgimento di corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Siciliana, anziché rivolgersi al mercato, utilizzando denaro pubblico, prendeva in locazione ad un canone eccedente i prezzi di mercato, l'immobile sito in questa via Tommaso Cannizzaro 9 - is. 224 posto al 5° piano int. 13 scala A zona 1, categ. A/10, censito al catasto al fg. 228, particella 261, sub 32 - di proprietà di Caleservice, in concorso con la sorella Schirò Giovanna che era legale rappresentante della società e con il cognato Genovese Francantonio, proprietario delle quote societarie ed amministratore di fatto, e così si appropriavano di denaro pubblico per un importo non inferiore ad euro 98.23, corrisposto dal Giugno 2011 al Dicembre 2013, pari alla differenza tra il canone annuo di importo pari a euro 67.000 e la corretta stima di mercato pari ad euro 28.705, riferito ad un immobile condiviso con altri nove enti di formazione, tutti direttamente o indirettamente riconducibili all'area di influenza del gruppo politico-familiare facente capo al GENOVESE.

In Messina fino al Dicembre 2013

40bis) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 640 bis c.p., perché nelle qualità di cui al capo che precede SCHIRO' Elena, con artifici, - consistiti nella formazione di comunicazioni e rendicontazioni infedeli dal-

Tribunale di Messina
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

le quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione da parte del GENOVESE e di CALESERVICE – inducendo in errore l'ente pubblico in ordine alla correttezza dei rapporti di locazione instaurati ed alla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, conseguivano quale ingiusto profitto per la società proprietaria del citato immobile il finanziamento (sotto forma di anticipi e di saldi di denaro pubblico) e le maggiori somme derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto, e dalle differenze dai prezzi di mercato, per un importo pari ad euro 98.235.

In Messina fino al Dicembre 2013

GENOVESE (in concorso con DI LORENZO, IMBESI, LA MACCHIA, RINALDI, FAZIO Domenico, GIUNTA Roberto, LA FAUCI Giandomenico e CHIAIA Liliana)

41) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 640bis c.p., perché in concorso tra loro, LA MACCHIA quale gestore di fatto dell'ente per conto di GENOVESE e RINALDI, DI LORENZO e IMBESI quali presidenti e vice presidente dell'ente di formazione ENFAP, con artifici e raggiri, - consistiti nel consentire che i dipendenti FAZIO Domenico, GIUNTA Roberto, LA FAUCI Giandomenico e CHIAIA Liliana risultassero formalmente al loro posto di lavoro, mentre in realtà gli stessi erano distaccati nello svolgimento di funzioni private (segreteria politica in favore degli onorevoli GENOVESE e RINALDI) – inducendo in errore gli organi regionali mediante false attestazioni e rendicontazioni circa lo svolgimento di attività lavorativa presso gli enti di formazione, conseguivano un ingiusto profitto rappresentato dalla percezione delle anticipazioni e dei saldi erogati dalla Regione all'ENFAP per il pagamento con denaro pubblico degli stipendi dei dipendenti senza che gli stessi avessero prestato regolare servizio.

In Messina dall'ottobre 2010 al giugno 2013 per FAZIO Domenico dal 05.10.2012 al 21.12.2012; per LA FAUCI Roberto, dal 05.10.2012 al 31.12.2012 e dal 01.01.2013 al 30.06.2013; per GIUNTA Roberto dal 05.10.2012 al 28.11.2012; per CHIAIA Liliana dal 05.10.2012 al 19.12.2012.



Tribunale di Messina

Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Il giudice per le indagini preliminari;

visti gli atti del procedimento penale n. 2298/12 r.g., 7696/11 r.g.n.r.;

rilevato che con ordinanza in data 17/3/2014 è stata applicata misura cautelare personale nei confronti dell'On. Francantonio Genovese nato a Messina il 24/12/1968, in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 314, 640 bis, 648 bis c.p., 2 e 8 D.Lv. 74/2000;

che l'esecuzione dell'ordinanza è stata sospesa in attesa dell'autorizzazione della Camera dei Deputati; che in data 15/5/2014 la Camera dei Deputati ha autorizzato l'esecuzione della misura;

che nell'ambito del procedimento sono state autorizzate intercettazioni telefoniche ed ambientali nei confronti di soggetti diversi dall'On. Francantonio Genovese; che nel corso delle intercettazioni sono state captate conversazioni in cui era parte l'On. Francantonio Genovese; che relativamente a tali intercettazioni trova applicazione la disciplina di cui all'art. 6 l. 140/2003;

vista la richiesta depositata dalla Procura della Repubblica in data 28/2/2014 finalizzata ad ottenere l'autorizzazione, da parte della Camera dei Deputati, all'utilizzo delle predette intercettazioni; viste le richieste integrative depositate in data 1/4/2014 e 24/4/2014;

rilevato che in data 1/4/2014 la Procura ha trasmesso copia dei verbali delle trascrizioni delle intercettazioni oggetto delle richieste depositate in data 28/2/2014 e 1/4/2014; che in data 24/4/2014, in uno con la richiesta integrativa, sono stati depositati i verbali delle trascrizioni delle ulteriori intercettazioni oggetto della richiesta; che contestualmente, in data 1/4/2014 e 24/4/2014, sono stati trasmessi CD contenenti la copia dei files audio delle intercettazioni oggetto delle richieste;

rilevato che si è tenuta udienza ai sensi dell'art. 6 l. 140/2003;

evidenziato che la presente procedura ha come unica funzione quella di individuare le conversazioni *non manifestamente irrilevanti* ai fini dell'indagine – solo a tale scopo essendo instaurato il contraddittorio – restando, invece, estranea a questa fase qualunque valutazione in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni e ritualità delle procedure, sicchè tutte le eccezioni e le conseguenti considerazioni in merito devono intendersi formulate ed esaminate in via meramente incidentale;

in esito all'udienza del 23/5/2014;

OSSERVA

Fermo restando quanto osservato circa la funzione della presente procedura, in ordine alla ritualità ed utilizzabilità delle intercettazioni vanno richiamate le considerazioni già svolte nell'ambito dell'ordinanza cautelare del 17/3/2014, dove, tra l'altro, si è evidenziato come, ai fini della prova dei fatti contestati, la funzione dell'attività captativa, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, ha avuto un ruolo marginale e di contorno, mentre tutte le intercettazioni che hanno visto protagonista l'on. Genovese non sono state in alcun modo impiegate ai fini della valutazione della gravità indiziaria, né nei confronti del Deputato, né nei confronti degli altri indagati.

Quanto alle intercettazioni effettuate nell'originario procedimento n. 2616/11 r.g.n.r. avviato presso la Procura di Patti e poi riunito, previo stralcio al n. 2169/13 r.g.n.r., al presente procedimento, non sussistono dubbi in ordine alla loro piena utilizzabilità.

Non appare necessario scomodare la disciplina di cui all'art. 270 c.p.p. Tale normativa, infatti, pone limiti all'utilizzabilità delle intercettazioni in un *diverso procedimento* da quello originario. Nel caso di specie, però, non si verte in ipotesi di *diverso procedimento*, né in senso formale, né, tanto meno, in senso sostanziale. Al contrario si tratta del medesimo procedimento, che, mediante stralcio, è confluito nell'ambito del presente procedimento, con conseguente piena ed illimitata utilizzabilità dell'intero compendio investigativo, ivi comprese le attività di intercettazione. Invero, come si comprende dagli atti, la Procura di Patti avviava indagini per fatti originariamente diversi da quelli relativi alla formazione professionale. Nell'ambito di tale indagine emergevano ulteriori

Tribunale di Messina. Sezione dei giudici per le indagini preliminari

fatti reato aventi ad oggetto l'attività svolta nell'ambito della formazione professionale per il tramite di enti tra loro collegati. In relazione a detto filone di indagine la Procura di Patti, previa iscrizione, ha poi proceduto a stralcio degli atti e trasmissione per competenza alla Procura di Messina. In proposito è noto come sia facoltà del pubblico ministero quella di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato, ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona, con conseguente potere di procedere liberamente alla riunione di più procedimenti, da cui deriva la piena utilizzabilità degli atti compiuti nei procedimenti riuniti in quello che li attrae (cfr. Cass. I, 23/11/2012, 48417; Cass. VI, 19/1/2012, 9927).

Invero è pacifico che, una volta ammessa l'intercettazione, l'utilizzabilità della stessa si estende a tutti i reati emersi nel procedimento (cfr. Cass. IV, 7/6/2005, 35229; Cass. VI, 4/36/97, 7; Cass. I, 20/2/2009, 19852).

Discende che le intercettazioni effettuate nell'ambito dell'originario procedimento instaurato presso la Procura di Patti – ancorchè eventualmente avviate con riferimento a reati parzialmente diversi da quelli legati alla formazione professionale – sono pienamente utilizzabili con riferimento a tutti i reati emersi nel medesimo procedimento, compresi quelli inerenti alla gestione degli enti di formazione. Poiché per questi ultimi reati si è proceduto a stralcio, per conseguente riunione al procedimento avviato dalla Procura di Messina, consegue, altresì, l'illimitata utilizzabilità delle dette intercettazioni anche nell'ambito di quest'ultimo procedimento, cui il primo è stato riunito.

Del resto quand'anche ciò non fosse, non potrebbe, comunque, non convenirsi con le considerazioni formulate dall'ufficio di Procura in seno alla richiesta cautelare. Occorre, invero, evidenziare che la nozione di *diverso procedimento* nel quale, ai sensi dell'art. 270 c. 1 c.p.p., è vietata l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, assume, per gli effetti che ne derivano sul piano della prova, rilievo di carattere sostanziale, non potendosi, quindi, ricollegare ad un dato di ordine meramente formale, quale il numero della iscrizione nel registro delle notizie di reato, nè potendo equivalere a quella di *diverso reato*. Sicchè dalla nozione di *diverso procedimento* esulano tutti quei reati – e le correlative indagini – connessi o collegati sotto il profilo oggettivo, probatorio, o finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto; la distinzione, pertanto, va riferita al contenuto di quest'ultima, vale a dire al fatto-reato in relazione al quale il p.m. e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Consegue che i risultati delle intercettazioni sono immediatamente ed illimitatamente utilizzabili in tutti i procedimenti concernenti reati tra loro connessi o collegati sotto il profilo della prova o delle finalità di indagine, o in senso concretamente oggettivo, a prescindere dal titolo di reato e della diversità dei soggetti indagati o imputati (cfr. Cass. 16/10/95, 1626; Cass. 7/1/97, 7; Cass. 25/2/97, 5192; Cass. II, 1/7/2002, 34066; Cass. I, 17/12/2002, 2930; Cass. II, 2/3/2006, 7595).

Nel caso in esame non vi è dubbio che i due procedimenti originari, poi confluiti in un unico procedimento, fossero strettamente correlati, sia in quanto concernenti – nella parte che qui interessa – il medesimo oggetto, sia da un punto di vista probatorio. Come emerge, invero, dagli stessi provvedimenti mediante i quali sono state richieste e, poi, autorizzate le intercettazioni, appare evidente che, almeno in parte, i reati per i quali procedeva la Procura di Patti sono i medesimi per i quali la Procura di Messina avviava parallele indagini, concernendo, in definitiva, la medesima organizzazione criminale ed il medesimo contesto operativo. In tal senso, ovviamente, è palesemente irrilevante e fuorviante l'avviso di conclusione indagini della Procura di Patti depositato dalla difesa: è evidente, infatti, che i reati per i quali la Procura di Patti ha concluso le indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale non possono che essere diversi da quelli per i quali ha, invece, operato lo stralcio con trasmissione per competenza alla Procura di Messina, atteso che per questi ultimi reati, dopo lo stralcio, quell'ufficio giudiziario non è più competente.

Discende che può affermarsi la piena utilizzabilità delle intercettazioni eseguite su disposizione della Procura di Patti nell'ambito di procedimento poi trasmesso per competenza alla Procura di Messina e riunito al presente.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Quanto all'astratta utilizzabilità delle intercettazioni che hanno indirettamente coinvolto l'On. Genovese, deve osservarsi che nel corso delle indagini sono state intercettate alcune conversazioni tra taluni degli indagati – per quel che concerne la presente procedura: Lamacchia Salvatore, Capadona Michele, Schirò Elena, Fazio Domenico, Sauta Elio, Cannavò Concetta – e l'On. Francantonio Genovese. Va evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa – verosimilmente in conseguenza di una imprecisa lettura degli atti – nessuna utenza in uso all'On. Genovese (ivi compresa quella avente n. omissis 323 intestata alla s.p.a. Caronte) è stata mai sottoposta ad intercettazione. Tutte le utenze intercettate sono risultate riferibili esclusivamente a persone diverse dall'On. Genovese e l'attività è stata svolta in funzione delle condotte illecite a costoro riconducibili.

Tanto posto, talune delle conversazioni intercettate appaiono rilevanti ai fini delle indagini, benché nella quasi totalità – almeno quelle di cui si ha contezza attraverso i brogliacci redatti dalla Polizia Giudiziaria – non documentino direttamente la commissione di un reato, né forniscano una prova diretta del reato medesimo. La rilevanza appare, invece, limitata ai riscontri, diretti o indiretti, specifici o generici, che da esse si traggono.

Va evidenziato – come già fatto in sede di ordinanza cautelare – che la disciplina delle intercettazioni nei confronti di Parlamentari si rinviene nell'art. 68 Cost. e nella conseguente regolamentazione attuativa; in particolare, per quel che qui concerne, nell'art. 6 l. 140/2003, nel testo conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 390/2007.

Innanzitutto va osservato come non possa porsi in dubbio la natura "casuale" delle captazioni nei confronti dell'on. Genovese. Benché quest'ultimo fosse un interlocutore non infrequente del Lamacchia e del Fazio, così come della Cannavò e della cognata Schirò, appare evidente – sol che si abbia riguardo al numero delle conversazioni intercettate ed alla natura delle stesse, oltre che ai provvedimenti autorizzativi – che obiettivo della captazione non era, neanche in termini di mera eventualità, il Deputato, bensì le attività poste in essere dai soggetti direttamente sottoposti ad intercettazione; attività ritenute illecite e per le quali, peraltro, nei confronti di ciascuno dei predetti soggetti sottoposti ad intercettazione, sono state formulate specifiche imputazioni (tanto per avere un ordine di grandezza basti osservare che al RIT n. 245/11 relativo alle intercettazioni eseguite dalla Procura di Patti sull'utenza in uso a Lamacchia Salvatore, in circa un anno sono state ascoltate oltre 21.000 tra telefonate, contatti e messaggi: solo circa 300, pari a poco più dell'1%, sono quelle rilevanti che vedono partecipare l'on. Genovese).

In proposito, del resto, basti avere riguardo alle specifiche considerazioni formulate sul punto dai pubblici ministeri della Procura di Patti in seno alle richieste di intercettazione – in particolare, per esempio, quella relativa a Schirò Elena – poi accolte dall'omologo giudice per le indagini preliminari; considerazioni mediante le quali si è sottolineata la legittimità della procedura, ancorché avviata nei confronti del congiunto di un Parlamentare, dal momento che obiettivo della stessa erano le condotte illecite poste in essere direttamente dalla Schirò.

Sul punto è noto come, al fine di individuare la natura "casuale" dell'intercettazione eseguita nei confronti del Parlamentare, assuma rilievo pregnante, tra l'altro, la vastità dei soggetti coinvolti in relazione all'attività criminosa oggetto di indagine, nonché il numero delle conversazioni intercettate tra il Parlamentare e il terzo (cfr. Cass. 9/9/2010, 34244). Deve ritenersi, dunque, casuale l'intercettazione quando il Parlamentare sia solo uno dei tanti possibili interlocutori del soggetto la cui utenza è intercettata. Non potendosi, ovviamente, ritenere inammissibile l'attività di intercettazione per la mera possibilità o probabilità che l'utente interloquisca anche con un parlamentare; a meno che tale interlocuzione abbia natura univoca e costante e che solo nei confronti di tale interlocuzione siano oggettivamente ed univocamente rivolte le indagini e non, piuttosto, nei confronti delle attività svolte dai soggetti direttamente intercettati.

Nel caso di specie la natura "casuale" delle intercettazioni nelle quali si è rivelato parte l'On. Genovese è di palmare evidenza – sia in una prospettiva *ex ante*, sia alla luce delle risultanze *ex post* – sol che si abbia riguardo al ruolo svolto dai soggetti direttamente sottoposti ad intercettazione

Tribunale di Messina. Sezione dei giudici per le indagini preliminari

nell'ambito delle attività collegate alla "formazione professionale" oggetto di indagine: in sostanza, negare la ritualità di tali intercettazioni implicherebbe l'affermazione — priva di qualunque fondamento giuridico e francamente aberrante — di una sorta di diritto dei potenziali interlocutori di un Parlamentare di essere immuni da indagini.

In tal senso l'assunto dal quale muove la difesa appare non solo infondato in diritto, ma anche in palese contrasto con i principi costituzionali quali, peraltro, evidenziati dalla sentenza 390/07 della Corte Costituzionale (di cui appresso). Assume, sostanzialmente, la difesa che non solo non potrebbero essere sottoposte ad intercettazione le utenze riconducibili al Parlamentare, ma neppure le utenze riferibili a tutti coloro che, per qualunque ragione, potrebbero avere rapporti con il Parlamentare medesimo; sostenendo, addirittura, che le intercettazioni avrebbero dovuto essere sospese, con conseguente richiesta di autorizzazione alle Camere, sol perché, ad un tratto, taluno dei soggetti intercettati veniva in contatto con un Parlamentare, così giungendo a costruire una sorta di immunità estesa ed illimitata, che non trova alcun fondamento normativo e che costituisce un'aberrazione giuridica. Per contro, come è stato chiaramente affermato dalla stessa Corte Costituzionale, la necessità di preventiva autorizzazione si estende anche ad utenze non formalmente riconducibili al Parlamentare soltanto nell'ipotesi in cui l'intercettazione di tali utenze venga effettuata all'unico scopo di captare il Parlamentare medesimo; non ricorre tale circostanza, invece, quando le utenze intercettate siano riconducibili a persone oggetto di autonome e specifiche indagini, così come accade nel caso di specie.

In proposito pare utile riportare alcuni significativi stralci della fondamentale sentenza n. 390/2007 della Corte Costituzionale.

La disciplina delle intercettazioni «indirette» - o, più propriamente, per quanto si dirà, delle intercettazioni «casuali» - quale delineata dall'art. 6 della legge n. 140 del 2003, non può ritenersi in effetti riconducibile alla previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost.

Al riguardo, giova premettere come, nell'ambito del sistema costituzionale, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione - principio che si pone «alle origini della formazione dello Stato di diritto» (sentenza n. 24 del 2004) - debbano essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo. Tale esigenza risulta accentuata dal passaggio - avutosi con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, di riforma dell'art. 68 Cost. - ad un sistema basato esclusivamente su specifiche autorizzazioni ad acta: un sistema nel quale ogni singola previsione costituzionale attribuisce rilievo ad uno specifico interesse legato alla funzione parlamentare e fissa, in pari tempo, i limiti entro i quali esso merita protezione, stabilendo quali connotazioni debba presentare un determinato atto processuale, affinché si giustifichi il suo assoggettamento al nulla osta dell'organo politico.

Nella specie, dal testo dell'art. 68, terzo comma, Cost. («analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza») non può ricavarsi alcun riferimento ad un controllo parlamentare a posteriori sulle intercettazioni occasionali. La norma costituzionale ha riguardo, infatti, alla «sottoposizione» di un parlamentare ad intercettazione e ad una autorizzazione di tipo preventivo: il nulla osta è richiesto per eseguire l'atto investigativo, e non per utilizzare nel processo i risultati di un atto precedentemente espletato. Il che è confermato, ove ve ne fosse bisogno, dal fatto che la norma richiama un'autorizzazione «analoga» a quella - indubitabilmente preventiva - prevista dal secondo comma dello stesso art. 68 Cost. in rapporto alle perquisizioni personali o domiciliari, all'arresto e alle misure privative della libertà personale.

La ratio della garanzia prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost. converge, d'altro canto, con la lettera della norma.

L'art. 68 Cost. mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti inve-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

stigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione. La necessità dell'autorizzazione viene meno, infatti, allorché la limitazione della libertà del parlamentare si connetta a titoli o situazioni — come l'esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile o la flagranza di un delitto per cui sia previsto l'arresto obbligatorio — che escludono, di per sé, la configurabilità delle accennate evenienze.

...
In tale prospettiva, l'autorizzazione preventiva — contemplata dalla norma costituzionale — postula un controllo sulla legittimità dell'atto da autorizzare, a prescindere dalla considerazione dei pregiudizi che la sua esecuzione può comportare al singolo parlamentare. Il bene protetto si identifica, infatti, con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento, e non con gli interessi sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, libertà personale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell'atto; tali interessi trovano salvaguardia nei presidi, anche costituzionali, stabiliti per la generalità dei consociati.

Questo rilievo vale anche in rapporto alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Richiedendo il preventivo assenso della Camera di appartenenza ai fini dell'esecuzione di tale mezzo investigativo, l'art. 68, terzo comma, Cost. non mira a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale. Quest'ultimo diritto trova riconoscimento e tutela, a livello costituzionale, nell'art. 15 Cost., secondo il quale la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni può avvenire solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.

L'ulteriore garanzia accordata dall'art. 68, terzo comma, Cost. è strumentale, per contro, anche in questo caso, alla salvaguardia delle funzioni parlamentari: volendosi impedire che l'ascolto di colloqui riservati da parte dell'autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività. E ciò analogamente a quanto avviene per l'autorizzazione preventiva alle perquisizioni ed ai sequestri di corrispondenza, il cui oggetto ben può consistere anche in documenti a carattere comunicativo.

Nel caso delle intercettazioni fortuite, peraltro, l'eventualità che l'esecuzione dell'atto sia espressione di un atteggiamento persecutorio — o, comunque, di un uso distorto del potere giurisdizionale nei confronti del membro del Parlamento, volto ad interferire indebitamente sul libero esercizio delle sue funzioni — resta esclusa, di regola, proprio dalla accidentalità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto.

...
Sotto questo profilo, si deve quindi ritenere che la previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost. risulti interamente soddisfatta, a livello di legge ordinaria, dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003, le cui statuizioni debbono necessariamente interpretarsi in coerenza con quelle del precetto costituzionale che esso mira ad attuare. La disciplina dell'autorizzazione preventiva, dettata dall'art. 4, deve ritenersi destinata, cioè, a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti. In tal senso può e deve intendersi la formula «eseguire nei confronti di un membro del Parlamento [...] intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni», che compare nella norma ordinaria.

Discende che nel caso di specie, essendo tutti i soggetti sottoposti ad intercettazione destinatari di specifiche indagini in relazione a condotte e ruoli puntualmente riferibili ai medesimi in base ad elementi oggettivi riscontrabili già al momento dell'avvio delle intercettazioni (basti pensare al ruolo svolto da Schirò Elena, Fazio Domenico, Sauta Elio e Cannavò Concetta negli enti di formazione oggetto di indagini; al ruolo di Lamacchia Salvatore nell'ambito dell'assessorato alla formazione competente in relazione all'approvazione dei progetti formativi, al controllo sugli enti di formazione ed alla liquidazione dei finanziamenti; ecc.), è oggettivamente impensabile e concettual-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

mente illogico anche solo ipotizzare che l'attività di intercettazione sia stata realizzata allo scopo di captare il Deputato, e non, piuttosto, di ricostruire le condotte ed il ruolo degli utilizzatori delle utenze.

Allo stato, poi, priva di qualunque pregnanza appare l'affermazione, solo incidentalmente effettuata dalla difesa, circa la prosecuzione delle attività di intercettazione da parte della Procura di Patti oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari. Tale assunto, si ribadisce formulato solo incidentalmente, appare sostanzialmente apodittico, privo di riscontro documentale.

L'argomento, allo stato, non può essere approfondito più di tanto, non essendo questa la sede di competenza e, come detto, non essendo in alcun modo documentata l'affermazione.

Giova, tuttavia, rammentare che, come noto, il termine per le indagini decorre non tanto e non solo dalla iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato, bensì da ogni nuova iscrizione a suo carico; con la conseguenza che l'iscrizione di una nuova ipotesi di reato a carico di un indagato già formalmente iscritto, comporta una nuova decorrenza del termine per le indagini.

Discende che la circostanza che il nominativo dell'On. Genovese sia stato iscritto per la prima volta nel registro delle notizie di reato della Procura di Patti asseritamente il 12/12/2011, non comporta che, in assenza di proroga (ammesso che, come sostenuto e non documentato dalla difesa, non siano intervenute proroghe dell'attività di indagine) il termine per le indagini sia venuto a scadere il 12/6/2012, dovendosi avere riguardo alle eventuali successive iscrizioni a carico del medesimo: infatti, come detto, quando più fatti concernenti la stessa persona vengano iscritti sotto lo stesso numero d'ordine del registro, in momenti differenti, per la determinazione del termine iniziale l'unico criterio è quello desumibile dall'art. 335 c. 2 c.p.p., in virtù del quale, quando non si tratta di mero mutamento della qualificazione giuridica del fatto, né di diverse circostanze relative al medesimo, non può parlarsi di semplice aggiornamento, bensì di autonoma iscrizione (cfr. *Cass. V, 5/3/92*), con conseguente nuova decorrenza del termine per le indagini (cfr. *Cass. II, 22/3/13, 29143*; *Cass. VI, 2/12/2009, 11472*); e ferma restando la piena utilizzabilità degli elementi emersi prima della nuova iscrizione, nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti, attesa l'assenza di preclusioni derivanti dall'art. 407 c.p.p. (cfr. *Cass. II, 18/10/2012, 150*).

Aggiungasi che, come noto, non vi sono limiti soggettivi all'impiego degli esiti di un'intercettazione; nel senso che se un'intercettazione telefonica è validamente autorizzata, essa può essere impiegata nei confronti di qualsiasi persona a carico della quale lasci emergere elementi di responsabilità (cfr. *Cass. VI, 13/10/92, 9822*). Con la conseguenza che, quand'anche la Procura di Patti avesse ritenuto di non dovere chiedere la proroga del termine per le indagini nei confronti dell'On. Genovese (tanto più che nei confronti dello stesso nessuna intercettazione era disposta), proseguendo, però, l'attività captativa nei confronti di diversi soggetti per i quali il termine per le indagini non era scaduto, comunque, gli esiti delle intercettazioni potrebbero essere impiegati anche nei confronti di soggetti diversi da quelli relativamente ai quali l'intercettazione veniva eseguita.

Non va poi sottaciuto che, in virtù della riunione dei due procedimenti operata dalla Procura di Messina, il termine per le indagini deve essere parametrato sul procedimento al quale il primo è stato riunito: non potendosi ritenere scaduti tali termini se ancora in corso per uno di essi. In tal senso la facoltà del pubblico ministero di procedere a separazione o riunione dei procedimenti è desumibile anche dall'art. 130 att. c.p.p., che attribuisce al pubblico ministero il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento (cfr. *Cass. I, 23/11/2012, 48417*; *Cass. VI, 19/1/2012, 9927*).

Va, infine, osservato, che, come risulta dalla copertina del fascicolo n. 2169/13 r.g.n.r. della Procura di Patti (stralcio del proc. n. 2616/11 r.g.n.r., trasmesso alla Procura di Messina con nota del 12/10/2013, iscritto presso la Procura di Messina col numero 6701/13 r.g.n.r. e riunito al proc. 7696/11 r.g.n.r.), nonché dalla nota della Procura di Patti del 20/12/2013, l'on. Genovese veniva i-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

scritto (con prima scadenza termini segnalata in data 12/6/2012), tra l'altro per il reato di cui agli artt. 416 c.p.

In punto di diritto, come noto, la natura permanente dei reati di criminalità organizzata autorizza l'esecuzione delle indagini preliminari per tutta la durata del reato medesimo, indipendentemente dalla scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dall'art. 405 c.p.p. (cfr. *Cass. VI, 7/10/2008, 38865; Cass. III, 25/6/2010, 27594* che espressamente affermano detto principio); con la conseguenza che nel caso di specie, procedendosi per reati in materia di criminalità organizzata – la cui permanenza si è decisamente protratta almeno fino ad epoche recenti – quand'anche il termine di cui all'art. 405 fosse scaduto e non prorogato oltre la data del 12/6/2012 (come apoditticamente sostenuto dalla difesa), il pubblico ministero sarebbe stato ugualmente legittimato a proseguire le indagini e, nella specie, le attività di intercettazione (cfr. sempre *Cass. VI, 7/10/2008, 38865; Cass. III, 25/6/2010, 27594*). Attività che, infatti, come si evince dalla copia dei fascicoli RIT in atti, sono state ritualmente prorogate con provvedimento del Gip presso il Tribunale di Patti.

Per tutto irrilevante, poi, è la circostanza che la Procura di Patti abbia trasmesso gli atti all'originario ufficio di Messina *senza fornire alcuna indicazione circa l'esito del procedimento penale di provenienza*: nessuna norma, infatti, impone di procedere diversamente; né alcuna norma attribuisce una qualunque conseguenza giuridica ad un simile difetto di informazione. Peraltro, come si evince dalla nota di trasmissione della Procura di Patti, i pubblici ministeri rappresentavano che, per la parte di loro competenza, le indagini erano ancora in corso.

Come si è detto in sede di ordinanza cautelare, le intercettazioni in parola non solo non sono state utilizzate nei confronti del Parlamentare, ma, a scopo precauzionale, non sono state impiegate a fini cautelari neanche nei confronti degli altri indagati: le stesse non sono state elencate, esaminate, commentate, riassunte, né in altro modo menzionate; ciò, malgrado – come ampiamente argomentato dalla Corte Costituzionale – nulla vieterebbe di impiegare dette intercettazioni, anche in assenza di autorizzazione da parte della Camera dei Deputati, nei confronti di soggetti diversi dal Parlamentare.

Per contro, ai fini dell'impiego nei confronti del Parlamentare, in ossequio alla disciplina prevista dall'art. 6 cit., deve procedersi a delibazione preliminare circa la non manifesta irrilevanza delle intercettazioni in parola, onde, successivamente, inoltrare la relativa richiesta di autorizzazione alla Camera dei Deputati.

In proposito, a norma dell'art. 268 c. 6 c.p.p. va disposta l'acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti che non appaiono *manifestamente irrilevanti*. Vanno, dunque, escluse dal provvedimento di acquisizione e dalla successiva richiesta di autorizzazione, solo quelle intercettazioni che possano giudicarsi palesemente prive di qualunque forma di rilevanza ai fini della ricostruzione dei fatti per cui si procede.

Nel caso in esame la Procura ha richiesto l'acquisizione di una serie di conversazioni, richiamandosi, quanto alla rilevanza, alle circostanze descritte nelle varie informative in atti.

La difesa dell'indagato, per contro, non ha richiesto l'acquisizione di alcuna conversazione, né ha sostanzialmente argomentato in ordine alla rilevanza di quelle indicate dalla Procura.

Va subito osservato che nessuna delle conversazioni indicate dalla Procura appare riferibile all'attività di Parlamentare dell'On. Genovese.

Nessuna di tali conversazioni, poi, può qualificarsi come *manifestamente irrilevante* ai fini della ricostruzione delle vicende oggetto di indagine, atteso che tutte riguardano lo svolgimento dei fatti per cui è processo: il coinvolgimento dell'On. Genovese nella gestione degli enti di formazione che si sono ritenuti al medesimo riferibili e mediante i quali si assumono poste in essere le condotte illecite; i rapporti tra l'On. Genovese e gli altri protagonisti delle vicende; ecc.

Di seguito si riporta un riepilogo schematico, estremamente sintetico ed inevitabilmente approssimativo, delle circostanze che rendono non manifestamente irrilevanti le varie intercettazioni ai fini delle indagini:

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

RIT PM	PROGRESSIVI	
998/12	2903, 2943	documentano i rapporti esistenti tra l'on. Genovese e Sauta Elio in funzione dell'Aram
576/13	1795	documenta il rapporto esistente tra l'On Genovese e Cannavò Concetta in relazione alle attività gestorie svolte da quest'ultima
577/13	4130	documenta genericamente il rapporto tra l'on. Genovese e Lamacchia Salvatore
245/11	20412, 25449, 578	come sopra
245/11	670, 675, 770, 1123, 1203, 1206, 1259, 1261, 1264, 1298, 1310, 1366, 1368, 1414, 1441, 1473, 1527, 1539, 1607, 1769, 1854, 1911, 1943, 2054, 2069, 2071, 2078, 2116, 2117, 2137, 2184, 2188, 2191, 2409, 2432, 2526, 2643, 2644, 2652, 2671, 2723, 2743, 2860, 3009, 3030, 3505, 3593, 3721, 3938, 4099, 8522, 9132, 11126, 12019, 12366, 12372, 13239, 13894, 15563,	documenta i rapporti tra l'on. Genovese e Lamacchia Salvatore con riferimento alle attività svolte istituzionalmente dal secondo presso l'Assessorato, nonchè agli interessi del primo nell'ambito di alcuni enti formativi
245/11	2216, 2240, 2254, 2339, 2350, 2353, 3946,	come sopra, in riferimento ad alcuni incontri con Albert Ludovico
245/11	16282, 16291, 16306, 16367, 17087, 17088, 17206, 17233, 17242, 17266, 17284, 17287, 17289, 17343, 17349, 17401, 17412, 17414, 17421, 17422, 17612, 17662, 17920, 18212, 18417, 18438, 19844, 20840, 20841, 20847, 21472	relative al ruolo dell'on. Genovese nell'acquisizione e gestione dell'ENFAP
115/12	2533, 2540, 3670, 4567, 5276, 5937, 6287, 6500, 6862, 7567	relative alla gestione fraudolenta del rapporto di lavoro tra Fazio Domenico e l'Enfap ed al ruolo dell'on. Genovese
226/11	13172, 13470	relative al rapporto tra l'on. Genovese e Capadonna Michele, con riferimento all'attività formativa espletata da quest'ultimo
245/11	4845, 4875, 4885, 4913, 4941, 4977, 4980, 5008, 5120, 5241, 5242, 5247, 5250, 5256, 5293, 5307, 5349, 5350, 5360, 5365, 5374, 5377, 5396, 5397, 5400, 5555, 5602, 5637, 5717, 5718, 5745, 5746, 5753, 5754, 5796, 5869, 6846, 7000, 7143, 7168, 7246, 7248, 7250, 7251, 7255, 7259, 7261, 7264, 7265, 7275, 7286, 7289, 7292, 7293, 7294, 7295, 7296, 7311, 7348, 7357, 7376, 7388, 7389, 7390, 7399, 7407, 7408, 7409, 7411, 7422, 7443, 7470, 7478, 7479, 7537, 7661, 7663, 7676, 7685, 7786, 7797, 7798, 7804, 7805, 7806, 7807, 7963, 7979, 8045, 8215, 8365, 8434, 8554, 12566	relative alle condotte dell'on. Genovese nei confronti del Lamacchia e del Centorrino in relazione al dimensionamento scolastico
291/11	3629, 4871	come sopra
113/12	403	come sopra
245/11	2409, 2432, 2526,	sui rapporti tra l'on. Genovese e Fazio Domenico

Ritenuto, pertanto, che le conversazioni indicate dall'ufficio di Procura devono dichiararsi non manifestamente irrilevanti e ne deve essere disposta l'acquisizione;

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

che non è stata richiesta la trascrizione e, in ogni caso, questa non potrebbe essere disposta in assenza della prescritta autorizzazione da parte della Camera dei Deputati;

visto l'art. 268 c.p.p., l'art. 68 Cost. e l'art. 6 L. 140/2003;

p.q.m.

dichiara non manifestamente irrilevanti le conversazioni indicate dall'Ufficio di Procura nelle richieste del 28/2/2014, 1/4/2014 e 24/4/2014 e ne dispone l'acquisizione per il conseguente inoltro alla Camera dei Deputati ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo nei confronti dell'On. Francantonio Genovese.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, per la comunicazione della presente alle parti, per gli adempimenti relativi all'inoltro della richiesta di autorizzazione alla Camera dei Deputati e per la restituzione degli atti (esclusi i verbali di trascrizione delle conversazioni destinati alla Camera dei Deputati) al Pubblico Ministero.

Messina, 29/05/14

il giudice
(Giovanni De Marco)

CANCELLIERE
Giuseppe Alesci

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Messina, li 29/5/2014
Il Cancelliere
(Giuseppe ALESCI)

Copia Conforme all'originale per
uso ufficio - notifiche - esecuzione
comunicazione
Messina, li 29 MAG 2014
(Giuseppe ALESCI)

PAGINA BIANCA

€ 2,00



170040003140